COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FASCETTI

INDICE									
	PAG.								
Congedi:									
Presidente	673								
Proposta di legge (Discussione):									
GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: Istituzione di una tassa sui minerali nei	6570								
comuni dell'Isola d'Elba. (2494)	673								
PRESIDENTE 673, GENNAI TONIETTI ERISIA 674, 675,	676								
CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di	010								
Stato per le finanze	675								
Lombardi Ruggero	676								
Paganelli	676								
Disegni di legge (Discussione):									
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2394)	676								
PRESIDENTE 676,	677								
FERRARIO, Relatore	677								
Battista, Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio	677								
Modificazioni alle disposizioni sulla disci- plina della produzione e del commer- cio dei tubi di vetro neutro per la fab- bricazione di flale, di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro. (2093)	677								
PRESIDENTE 677, 678	680								
LETTIERI, Relatore 677	679								

INDICE

									PAG.
GIOLITTI			٠						678
Togni .			ί,						679
Battista	, Sotto	segre	tario	di	Sta	to p	er	la	
$industrate{}$	ia e il	com	merc	io					679
SPALLICCI	, Alte	o Co	mm	issa	rio	agg	iun	to	
$per\ l'ig$	iene e	la se	anità	pi	$\iota bbli$	ca			680
				_					

La seduta comincia alle 10.

FERRARIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Quarello, Lombardo Ivan Matteo e Saggin.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri: Istituzione di una tassa sui minerali nei comuni dell'isola d'Elba. (2494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Angelini, Biagioni, Carignani, Fascetti, Negrari e Togni: « Istituzione di una tassa sui minerali nei comuni dell'isola d'Elba ».

Faccio presente che la IV Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere in proposito, si è espressa in senso contrario. La pro-

posta di legge, però, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, come avvertì l'onorevole Presidente della Camera, nella seduta del 20 marzo 1952, nell'annunciare il deferimento della proposta di legge alla nostra Commissione in sede legislativa.

Per mettere i colleghi al corrente dei motivi che hanno indotto la IV Commissione ad esprimere il suo parere, do lettura del parere stesso, contenuto in una lettera inviata a questa Commissione in data 12 aprile 1952:

« La IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro), esaminața, nella seduta dell'8 corrente, per il parere alla X Commissione (Industria), la proposta di legge del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Istituzione di una tassa sui minerali nei comuni dell'isola d'Elba)» (2494), ha deliberato di esprimere parere contrario alla proposta stessa, avendo rilevato che già nel testo del disegno di legge trasmesso dal Senato: « Disposizioni in materia di finanza locale» (2388), testo che la Commissione stessa ha già approvato, sono, tra l'altro, previste, all'articolo 3, particolari provvidenze (devoluzione di una quota pari all'uno per cento dell'imposta generale sull'entrata) a favore dei comuni montani e delle piccole isole per consentire il riequilibrio delle rispettive situazioni finanziarie.

La Commissione ha inoltre osservato che, essendo stati sottoposti al suo esame provvedimenti legislativi intesi a concedere contributi o agevolazioni da parte dello Stato alla industria meccanica e siderurgica, desidera che siano evitate imposizioni a carico di tali industrie che hanno, come sopra è accennato, necessità dell'aiuto dello Stato.

Infine la Commissione ha considerato l'inopportunità di autorizzare i comuni ad imporre tributi su determinati generi di larga produzione locale ».

Osservo che il parere della IV Commissione, in quanto non concerne le «conseguenze finanziarie», non è vincolante, poiché non ricorre l'ipotesi tassativamente prevista dal settimo comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Non entro nel merito delle osservazioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro, ma desidero chiarire, com'è mio dovere, che il parere medesimo può essere disatteso dalla nostra Commissione.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ho letto con molta attenzione il parere della IV Commissione. Esso da l'impressione che, forse a causa della forma, lo spirito della legge non è stato apprezzato da chi ha giudicato la nostra proposta. E dico questo perché i tre punti dei

quali la motivazione del parere fa cenno – punti espressi, fra l'altro, in maniera disordinata, essendo stata trattata per ultima la questione di principio – possono essere senza altro chiariti, per dimostrare che questa proposta di legge non intende in alcun modo violare né modificare le precedenti disposizioni citate nel provvedimento.

Si parla di inopportunità di autorizzare i comuni ad imporre i tributi. Ma la proposta di legge, benché cominci con la frase forse non troppo felice: «È istituita, ecc.», non vuole affatto autorizzare i comuni ad imporre nuovi tributi! Il tributo al quale ci si riferisce esiste di già: si tratta, se mai, di una rivalutazione del medesimo.

Secondo punto: la nostra proposta di legge non è che la messa in pratica di una legge recentissima, la legge 23 febbraio 1952, n. 101, derivante dal disegno di legge governativo n. 2071, relativo all'istituzione dell'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. Noi non abbiamo fatto altro che prendere un comma di uno degli articoli di quella legge e trasferirlo nel primo articolo della nostra proposta: e, per maggior precisione, do lettura dell'articolo 4 della legge a cui ho accennato e da cui si è preso lo spunto per la formulazione del nostro articolo 1:

«È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

- a) col 20 per cento delle corresponesioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle società concessionarie;
- b) col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571, che in prosieguo di tempo potrà essere attribuito a favore dei comuni dell'isola;
- c) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola;
- d) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;
- e) con i contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali dell'isola;
- f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

g) con ogni altro contributo che potrà essergli assegnato da associazioni o da privati».

Ora, mi pare che qui si constati non soltanto l'esistenza dell'indennità ma anche la possibilità di una percentuale. E questo è il testo approvato dalla Camera e poi dal Senato, perché nel testo originario del Governo si diceva, in forma ancor più favorevole alla nostra interpretazione:

«È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termini dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

- a) col 20 per cento della indennità sull'escavazione mineraria che viene attualmente corrisposta ai comuni dell'isola e di quella che potrà essere eventualmente corrisposta in prosieguo di tempo anche sotto forma di contributo percentuale sulla quantità di minerale escavato;
- b) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'isola;
- c) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;
- d) con i contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali dell'isola;
- e) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;
- f) con ogni altro contributo che potrà essergli assegnato da associazioni o da privati ».

In occasione della discussione del disegno di legge in seno alla I Commissione – ricordo benissimo, perché ero presente – i commissari si chiesero che cosa mai fossero le indennità di cui alla lettera a). Io feci loro presente che le indennità allora ed attualmente percepite dovevano considerarsi una inezia, in quanto erano rimaste inalterate fin dal rescritto Leopoldino del 1836 e che spettava al Governo di trasformare quei canoni. Poiché aggiunsi che stavamo preparando una proposta di legge che prevedeva appunto l'aggiornamento necessario, il comma fu approvato.

Questo è quanto io posso far rilevare. Qualcuno può obiettare: che bisogno c'è di rivalutare questi canoni?

Ma è dal 1836 che i comuni percepiscono 6.494 lire...

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Adesso il canone è di un milione e settecentomila lire.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Non è esatto. È una cifra mai percepita dai comuni e che è stata inserita nella nuova convenzione. Essa sarebbe data a titolo di regalia dalla società concessionaria: comunque, non a titolo percentuale di indennità, tant'è vero che non ha alcun carattere di continuità. Di conseguenza, non possiamo prendere in considerazione questa regalia, la quale, domani, potrebbe anche essere abrogata.

Ma io stavo spiegando perché non c'è stata prima una rivalutazione. Bisogna tener presente che questa cifra si riferiva alla escavazione del minerale nella seconda metà del secolo passato ed era basata su di una escavazione massima di diecimila tonnellate annue. Oggi l'escavazione è di 425 mila tonnellate, vale a dire 42 volte di più. Se calcolate anche la svalutazione della moneta, ne deriva una cifra colossale, qualcosa come 80 milioni. La cifra non è stata rivalutata precedentemente perché il minerale che veniva escavato fino al 1945 costituiva una fonte di vita per l'isola d'Elba, ma dal 1945 in poi l'industria siderurgica praticamente non è più esistita, ed allora è giusto che i danneggiati chiedano la rivalutazione di una indennità che aveva riconosciuto perfino il granduca di Toscana in un modo talmente largo che su 10 mila tonnellate dava 6-700 lire toscane: il che era eccessivo.

Bisogna, inoltre, fare un'altra considerazione: le ditte concessionarie, sono da molti anni esonerate completamente dal pagamento di dazi per l'importazione di materiale per i cantieri. Si potrebbe osservare che le industrie in genere sono esonerate dal pagamento di queste imposte di consumo, ma io preciso che questo esonero si riferisce in genere alle industrie che trasformano, non a quelle che escavano. Quindi, è un vero privilegio, che va a danno delle finanze di quei comuni nei quali i cantieri sono numerosi; ora, se è opportuno e ragionevole ehe si lasci questo privilegio, si dia almeno una indennità a chi ne subisce un danno.

Quanto alla riforma della finanza locale, alla quale è stato fatto riferimento dalla Commissione finanze e tesoro, mi sembra che si tratti di un provvedimento generale per tutti i comuni e non vedo quindi perché quei comuni che hanno un precedente diretto non ne debbano beneficiare.

L'altra questione sollevata è che questo canone potrebbe incidere sul prezzo del mine-

rale danneggiando la siderurgia. Ma in che modo? Il valore del minerale escavato va da un minimo di 250 mila ad un massimo di 425 mila tonnellate. Il valore del minerale, di quel minerale, è all'incirca di 8 mila lire la tonnellata: complessivamente, quindi, dai due ai tre miliardi e mezzo. Questo super canone porterebbe un onere che va da 7 milioni e mezzo ai 12 milioni al massimo, incidendo per lo 0,40 per cento sul prezzo del minerale: e non credo che per questo ci si debba spaventare e vedere un danno per la siderurgia!

Ad ogni modo, siccome son convinta che l'inconveniente al quale da luogo la proposta di legge da noi presentata è di natura esclusivamente formale, ho preparato un nuovo testo che, a mio giudizio, potrà essere favorevolmente accolto.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo della proposta di legge presentato dalla onorevole Gennai Tonietti Erisia:

ART. 1.

Il canone per diritti di ponte attualmente corrisposto ai comuni dell'isola d'Elba per la coltivazione ed il trasporto dei minerali ferrosi, e comunque contenenti ferro industrialmente utilizzabili, è fissato, a decorrere dal 1º gennaio 1952, nella somma corrispondente al 20 per cento del canone annuo dovuto allo Stato, stabilito nelle Convenzioni tra lo Stato e le società concessionarie.

ART. 2.

Detto canone sarà corrisposto in solido a favore dei quattro comuni facenti parte della antica zona mineraria (Rio Elba, Rio Marina, Capoliveri, Porto Azzurro).

L'importo complessivo del canone su detti minerali sarà distribuito fra i quattro comuni in proporzione alle relative popolazioni censite.

ART. 3.

La riscossione del canone sarà operata dagli Uffici demaniali al momento in cui si riscuotono i canoni di loro competenza e trasferita ai comuni interessati.

ART. 4.

I comuni beneficiarî del canone debbono devolvere il ricavato a favore di opere pubbliche e di assistenza pubblica.

Pur insistendo sul carattere non vincolante del parere della IV Commissione, credo che sarebbe opportuno richiederlo, data la presentazione del nuovo testo.

LOMBARDI RUGGERO. Il canone di cui ha parlato l'onorevole Gennai Tonietti

riguardava nel 1836 i quattro comuni di cui all'articolo 2 del nuovo testo?

GENNAI TONIETTI ERISIA. Riguardava i comuni esistenti allora, ed aveva come base 10 mila tonnellate.

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni alla mia proposta di chiedere il nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro e rinviare la discussione ad una prossima seduta?

PAGANELLI. L'onorevole Presidente, nell'informarci dell'iter della proposta di legge in esame, ha concluso affermando che il parere della Commissione finanze e tesoro non è vincolante per la nostra Commissione; non vedo allora per quale motivo dobbiamo richiederlo anche sul nuovo testo. Tanto più che non mi pare che le varianti apportate dalla proponente siano tali da portare una modifica sostanziale al provvedimento.

PRESIDENTE. La mia proposta é in relazione con quanto stabilito dall'ottavo comma dell'articolo 40 del Regolamento, il quale dice testualmente: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per lo esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Stabilisce, poi, il Regolamento, che anche gli emendamenti, ed un nuovo testo è un emendamento sotto questo profilo, debbono essere sottoposti alla Commissione finanze e tesoro se abbiano rilievo anche finanziario.

Ora, è vero che la proposta di legge non importa conseguenze finanziarie; ma data la presentazione del nuovo testo, sarebbe opportuno rinviare il provvedimento all'esame della IV Commissione che probabilmente, anche per le precisazioni oggi avutesi, potrebbe ritornare sulla propria decisione.

Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere, pertanto, così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, di conseguenza, rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948,

n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura», approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Ferrario ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIO, Relatore. Esaminando attentamente questo disegno di legge, mi sono convinto della necessità di inserirvi un articolo aggiuntivo.

Il disegno di legge in esame permette una completa applicazione del decreto legislativo 24 ottobre 1948, n. 588, mirante al passaggio a ruolo, con concorso interno, degli avventizi con anzianità anteriore al 1º gennaio 1943, o con particolari benemerenze belliche, riservando, ai primi, otto decimi dei posti disponibili, e due decimi ai secondi.

In realtà, in molti casi, gli avventizi non hanno raggiunto gli otto decimi, mentre quelli con benemerenze belliche hanno superato i due decimi, e viceversa.

Ora, con il disegno di legge in esame, si mira a sanare una tale situazione, consentendo di assegnare ai posti liberi di un gruppo gli aspiranti dell'altro gruppo, se idonei, e in ordine di graduatoria.

Sotto questo punto di vista, il disegno di legge merita piena approvazione.

Senonché, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che attribuisce particolari benefici per benemerenze belliche, in sede di ratifica, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, è stato modificato con l'estensione dei benefici stessi (dichiarazione integrativa) ad alcune categorie che prima ne erano state escluse. Appare evidente, quindi, la necessità che, nei limiti dei posti disponibili, e salvi i diritti acquisiti per concorsi già svolti, le Camere di commercio possano riaprire i concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo n. 588 per la classificazione e graduatoria dei concorrenti già esclusi ed ora aventi titolo all'ammissione, in base al testo emendato del decreto legislativo n. 137.

Propongo pertanto l'aggiunta di un articolo 2, così formulato:

« In applicazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, le Camere di commercio che hanno posti disponibili dopo l'espletamento dei concorsi sono autorizzate a riaprire i termini per l'assegnazione dei posti stessi; in questo caso si avvarranno delle disposizioni del precedente articolo, dopo aver completato lo esperimento del concorso nei riguardi degli aspiranti non inquadrati nel concorso iniziale ».

Logicamente, questa norma avrà applicazione prima di quella stabilita dall'attuale

testo del disegno di legge in quanto, rimesse in termine le domande degli aspiranti già esclusi ed ora aventi diritto, solo a seguito della decisione dei concorsi nei loro riguardi potrà procedersi al conferimento dei posti liberi in una od altra quota.

Così emendato, il disegno di legge n. 2394 merita il pieno consenso della Commissione, poiché contribuisce a sistemare organicamente tanti onesti lavoratori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Di fronte alla proposta della riapertura dei termini di concorso, debbo chiedere il rinvio della discussione per potere esaminare a fondo la questione, la cui delicatezza non può sfuggire.

FERRARIO, *Relatore*. La richiesta della riapertura dei termini è stata resa necessaria in quanto, in sede di ratifica del decreto legislativo al quale ho accennato, i benefici sono stati estesi ad altre categorie. È, quindi, una conseguenza logica.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad altra seduta, per permettere un più approfondito esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro. (2093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro.

L'onorevole Lettieri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LETTIERI, Relatore. Il vetro neutro, per la sua composizione chimica, mentre offre la maggiore resistenza a temperature anche elevate, è meno soggetto ad essere attaccato dai liquidi e quindi conserva inalterate le sostanze medicamentose che contiene. Il vetro neutro, esteriormente, non si differenzia dal vetro comune, però deve rispondere a determinati controlli. Il vetro da adoperarsi per le fialette e le boccette, riscaldato con acqua, non deve

cedere alcali e deve quindi sodisfare alle seguenti prove: 10 o 12 fialette o 5 o 6 boccette da esaminare si riempiono con una delle seguenti soluzioni: cloridrato di morfina all'uno per cento, o nitrato di stricnina allo 0.5 per cento, o cloruro di mercurio all'uno per cento; ovvero si riempiono con acqua distillata neutra a cui si aggiunge qualche goccia di soluzione alcoolica di fenolftaleina: si chiudono e si tengono a 112 gradi per mezz'ora. Se il vetro è neutro, le soluzioni restano inalterate; se è alcalino, la soluzione di cloridrato di morfina assume colore bruniccio, quella di nitrato di stricnina dà precipitato cristallino; quella di cloruro di mercurio dà precipitato rosso bruno o giallo; la soluzione di fenolftaleina si colora in rosso.

In genere, il vetro migliore per gli scopi farmaceutici è quello potassico contenente acido borico, che presenta una elevata resistenza agli agenti chimici. L'eventuale presenza di albumina non diminuisce questa sua qualità. Il vetro alcalino può, fra l'altro, far precipitare molte sostanze di tipo alcaloide. Gli elementi la cui presenza va evitata nella vetreria destinata a contenere soluzioni medicamentose sono principalmente il manganese, il piombo ed il calcio. Il piombo è particolarmente dannoso per alcune soluzioni (cloruri, bromuri, joduri), mentre il calcio lo è per i fosfati, i carbonati e gli arseniali, i quali possono facilmente precipitare.

In linea generale, il vetro non deve contenere metalli pesanti. La farmacopea ufficiale, nelle avvertenze, prescrive che le fialette ed i flaconi destinati a contenere soluzioni medicamentose debbono essere costituiti di vetro neutro.

Con la legge 6 gennaio 1936, n. 116, si stabiliva che la denominazione di vetro neutro serviva a distinguere vetro o prodotti di vetro che corrispondevano ai requisiti fissati dalla farmacopea ufficiale, la quale specifica le prove ed i saggi ai quali tale tipo di vetro può essere sottoposto per accertare se esso presenti le dovute caratteristiche.

I tubi di vetro neutro da adibire alla fabbricazione di fiale per iniezioni e per le ampolle per sieri si debbono contraddistinguere con una o più righe colorate, fuse nella massa del vetro e disposte in senso longitudinale. Ogni casa sceglie il colore. Inoltre, i recipienti di vetro neutro per uso di laboratorio chimico e farmaceutico, o comunque per uso scientifico, debbono portare in modo indelebile il marchio di fabbrica che attesti l'origine del recipiente con la scritta « vetro neutro ».

Con il disegno di legge in esame, si modifica la disciplina della summenzionata legge 6 gennaio 1936 nel senso che, mentre si mantiene in vigore una disciplina idonea a garantire il consumatore e ad evitare ogni pericolo di danno per la salute pubblica, si aboliscono le speciali restrizioni riguardanti i contrassegni imposti con la legge del 1936 e s'impongono, per il commercio dei prodotti di vetro neutro, speciali obblighi di confezionatura. Tali obblighi consistono nel fatto che le relative confezionature esterne debbono portare a caratteri visibili e indelebili la dicitura attestante che il contenuto è stato fabbricato con vetro neutro corrispondente ai requisiti prescritti dalla legge, dicitura che dev'essere apposta anche sugli imballaggi, sulle carte di commercio e nel materiale di propaganda. Per poter garantire, inoltre, il consumatore, viene stabilito che i prodotti debbono essere sempre conservati nelle confezioni originarie.

La procedura per la vigilanza e per l'accertamento di eventuali infrazioni è ricalcata su quella della legge del 1936 e sulla procedura contenuta nelle disposizioni vigenti per la repressione delle frodi nei prodotti agrari del 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni.

Il presente disegno di legge è stato suggerito dal fatto che le autorità doganali hanno osservato che le fialette, ed in genere, i recipienti per iniezioni, provenienti dall'estero, e fabbricati con vetro neutro, non hanno i contrassegni indicati nella legge del 1936, in quanto nei paesi di origine non esistono simili disposizioni. Inoltre, il vetro neutro fabbricato in Italia viene spesso fabbricato attualmente senza i suddetti contrassegni, poiché questi richiedono particolarità di lavorazione che comportano un aumento del costo di produzione.

In conclusione, il disegno di legge può essere approvato con alcuni emendamenti che sono stati concordati con le categorie interessate e con l'Alto Commissariato per la sanità pubblica, e che mi riservo di illustrare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOLITTI. Il relatore ci ha parlato degli aspetti tecnico-sanitari del disegno di legge, ma essi non sono, secondo me, quelli più importanti, o per lo meno gli aspetti centrali, sui quali dobbiamo discutere. Noi possiamo essere d'accordo sulle considerazioni tecniche, ma dobbiamo vedere quali ripercussioni il

provvedimento può avere in quest'importante settore dell'industria nazionale.

Il disegno di legge è fondato sul presupposto che sia cessata la necessità di agevolare il prodotto nazionale nei confronti di quello straniero, essendosi la produzione nazionale ormai affermata. A me quest'affermazione non sembra esatta perché, a parte le difficoltà in cui si dibatte l'industria in generale nel nostro Paese, in particolare la produzione del vetro neutro è quella che soffre maggiormente della crisi: basti ricordare che delle quattro principali fabbriche di vetro neutro, ben tre hanno dovuto chiudere.

Avevamo perciò chiesto, in considerazione di quanto ho detto, alcune delucidazioni sulla situazione dell'industria del vetro in Italia, con particolare riguardo alla fabbricazione del vetro neutro, e insistiamo sulla richiesta di conoscere per lo meno il parere del Governo.

TOGNI. Concordo con l'onorevole Giolitti sulla necessità di approfondire, anche sulla base delle comunicazioni che indubbiamente non mancherà di farci il rappresentante del Governo, l'aspetto commerciale del provvedimento. Desidero, però, fare rilevare all'onorevole Giolitti, in relazione a quanto ha affermato e che risponde a verità (perché in effetti vi è carenza di lavoro in alcune nostre industrie del vetro neutro), che il provvedimento, comunque sia congegnato, non può né facilitare né colpire le fabbriche di vetro neutro. La situazione è questa: la legge del 1936 dispone dei contrassegni visibili per i flaconi che contengono determinati prodotti i quali, per esigenze di carattere chimico, dato che sono decomponibili a contatto di alcuni componenti del vetro, debbono essere contenuti necessariamente in flaconi di vetro neutro, ad evitare trasformazioni od alterazioni che potrebbero portare a conseguenze deleterie per la salute. Di fatto, invece, nel campo dei medicinali vi è una piena liberalizzazione, uno scambio talmente intenso, che supera quello di qualsiasi altro settore, ed è evidente che gli ultimi ritrovati della chimica e della farmacopea in generale sono il più rapidamente possibile portati a contatto di tutta la massa dei bisognosi e degli ammalati, indipendentemente dalle esigenze di carattere doganale. Vi è quindi uno scambio grandissimo di prodotti medicinali in entrata ed in uscita, e la produzione va sempre allontanandosi dal piano nazionale per entrare in un piano internazionale. Ora, noi possiamo rilevare che la grande maggioranza, se non la totalità, dei prodotti che giungono dall'estero e che entrano in quantità immense nel nostro

Paese, non rispettano nessuna delle norme della legge del 1936, che rimane inapplicabile alla produzione straniera: le fabbriche della America, della Svizzera, della Germania, della Francia e di tante altre parti del mondo producono i loro prodotti medicinali – i quali rientrano nelle caratteristiche previste dalla nostra legge del 1936 – senza naturalmente tener conto di queste nostre disposizioni.

Quindi, da anni riceviamo e immettiamo nel commercio una quantità notevolissima di prodotti, la quale, pur rientrando negli obblighi della legge del 1936, tale legge non rispetta, perché inapplicabile, tant'è vero che la sorveglianza praticamente non esiste più e la legge è andata in disuso.

Il disegno di legge in esame, puramente tecnico, viene a porre rimedio a questa situazione di fatto. Noi rinunciamo ai dettagli visibili di confezionatura, però disponiamo che comunque, sotto la responsabilità di coloro che vendono e che importano, i prodotti siano rispondenti a determinate caratteristiche, richieste dalla nostra farmacopea. Ecco dimostrato, quindi, come questo provvedimento non sposta le correnti di traffico dei medicinali, sia in entrata e sia in uscita.

LETTIERI, Relatorc. Concordo con quanto ha chiesto l'onorevole Giolitti e con la replica dell'onorevole Togni. Credo che la legge del 1936, in effetti, esagerava un po' nella determinazione delle garanzie: oggi, tutti coloro che fanno delle iniezioni, a cominciare dagli infermieri non laureati, si accorgono quando un medicinale è alterato, e chiunque può notare se il vetro non è neutro. Il medicinale dev'essere sempre liquido; a volte diventa torbido, molte volte precipita. Comunque, io ho elencato le prove che si possono fare per dimostrare se vi è alterazione.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il disegno di legge fu predisposto in un momento in cui vi erano difficoltà per l'introduzione in Italia di prodotti medicinali esteri, non rispondenti alle disposizioni di cui alla legge del 1936. Da allora ad oggi, la situazione è andata leggermente mutando. Anzitutto, per quanto riguarda gli antibiotici, se ne producono in Italia tanti che possiamo addirittura esportarne; e; in ogni caso, manca la necessità di importazioni. D'altro canto, le stesse case straniere si sono a mano a mano adeguate alle nostre disposizioni.

Stando così le cose, siccome si tratta di un disegno di legge squisitamente tecnico, il Ministero dell'industria riterrebbe oppor-

tuno che venisse modificato, ripristinando quei tali contrassegni, i quali evidentemente offrono maggior garanzia proprio in considerazione del fatto che le iniezioni non le fanno soltanto medici o infermieri patentati, ma le fanno un po' tutti.

Per queste ragioni, siamo venuti nella determinazione di proporre alcune modifiche al disegno di legge, in modo da introdurre nuovamente l'obbligo delle caratteristiche che erano state determinate con la legge del 1936.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Desidero far presente all'onorevole Giolitti che questo disegno di legge è stato concertato, oltre che dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, anche dall'Associazione industriali del vetro, dall'Associazione dei chimici, e dall'Associazione dei farmacisti. D'altra parte, le filettatu-

re che noi imponiamo in luogo delle etichette, le quali possono facilmente essere asportate, danno certamente una maggiore garanzia e ci indicano immediatamente l'origine del flacone in quanto, come già è stato detto, i colori differiscono da casa a casa.

PRESIDENTE. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e il Sottosegretario per l'industria e il commercio hanno preannunciato una serie di emendamenti che ritengo opportuno siano studiati attentamente, dopo che sarà stato provveduto alla loro distribuzione. Pertanto, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad altra seduta.

(Cosi rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI